



## **DL N. 95/2012 IN MATERIA DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA**

### **PROFILI DI CARATTERE PREVIDENZIALE**

#### ***Servizio Politiche Previdenziali UIL***

#### **Articolo 2**

Nell'ambito della riduzione della spesa per le strutture dirigenziali e gli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art.70, comma 4, del d.lgs n. 165/01, il D.L. n. 95/2012 prevede una riduzione di almeno il 20% degli uffici dirigenziali e di almeno il 10% per quelli non dirigenziali. Per quanto riguarda le amministrazioni già destinatarie delle riorganizzazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L n. 138/2011, le riduzioni sopra richiamate si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell' applicazione di quanto previsto dal dl. 138/11 mentre per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla vigente normativa.

È importante rilevare che per il personale individuato in sovrannumero, il comma 11 dell'articolo 2 del D.L n. 95/2012 prevede l'applicazione – esclusivamente per i soprannumerari in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 (“vecchia” pensione di vecchiaia, 40 anni di contributi o sistema delle quote), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014 - dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica con conseguente applicazione, senza necessità di motivazione, dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n.112/2008. Sostanzialmente potrà essere concesso il pensionamento con le vecchie norme previdenziali – compreso il sistema delle quote quindi - al personale dipendente che, ritenuto in esubero, maturava in base alle stesse i requisiti necessari per avere la decorrenza del trattamento (finestra di 12 mesi compresa) entro il 31 dicembre 2014 (per la

maggior parte si tratta quindi di lavoratori che maturavano i 40 anni di anzianità contributiva entro il 2013 o che raggiungevano “*quota 96*” nel 2012 e “*quota 97*” nel 2013, con apertura della finestra, rispettivamente, nel 2013 e nel 2014, oltre che di lavoratori che pur avendo maturato i requisiti previdenti al 31 dicembre 2011 avevano liberamente scelto di continuare a lavorare).

**Di fatto, mentre si stenta ancora a trovare una soluzione per tutte le centinaia di migliaia di lavoratori *esodati*, penalizzati dall’innalzamento dei requisiti prodotto dal D.L. n. 201/2011, si inserisce con tale disposizione un’anomalia ulteriore che rende quantomai evidente la necessità - peraltro più volte sottolineata dalla UIL - di ripristinare criteri di gradualità e flessibilità all’interno del sistema previdenziale italiano. In coerenza con il funzionamento del sistema contributivo ed evitando così il proliferare e lo stratificarsi di eccezioni e salvaguardie di difficile gestione.**

**Ancora più inaccettabile, per la UIL, quello che il D.L. n. 95/2012 prevede poi in materia di **Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti pubblici individuati appunto come soprannumerari.****

Per chi infatti ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 ed aveva scelto di continuare comunque a lavorare, il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso (all’apertura effettiva della finestra) sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011 (decorsi quindi 24 mesi dalla cessazione dal servizio per anzianità o 6 mesi nei casi invece di pensionamento ex art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008).

Per chi invece matura i requisiti successivamente alla data del 31 dicembre 2011 il TFR sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del predetto decreto-legge n. 138/2011. In sostanza, quindi, a questi ultimi lavoratori il TFR sarà corrisposto solo alla maturazione dei requisiti pensionistici previsti dalla nuova normativa previdenziale (anche se vengono collocati in pensionamento facendo riferimento alla vecchia normativa) e tenendo comunque presente dell’ulteriore differimento – di 6 o 24 mesi – previsto dal D.L. n. 138/2011.

**Se per chi verrà collocato a riposo in forza del raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva, tale disposizione può non avere grandissimo impatto, diverso discorso va fatto per coloro i quali verranno pensionati con il sistema delle quote previsto dalla normativa previgente la Legge n. 214/2011 e che per effetto delle stesse maturavano il requisito alla decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014.**

Un lavoratore che ad esempio viene collocato a riposo nel 2014, a 62 anni di età per effetto della *quota 97* maturata nel 2013 (61 anni + 36 di contributi) riceverà infatti il proprio TFR comunque al raggiungimento dei requisiti previsti dalla Legge n. 214/2011 e quindi o al raggiungimento dei 66 anni, più l'incremento legato all'aspettativa di vita e il differimento di cui al comma 22 del D.L. n. 138/2011 o al compimento dei 42 anni di servizio necessari per la "nuova" pensione anticipata più gli incrementi legati alla speranza di vita e il differimento di cui al comma 22 del D.L. n. 138/2011. Tanto è vero che la Relazione Tecnica dice che *"per i soggetti che avrebbero maturato i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 ai quali vengono, per la norma in esame, applicati i requisiti previgenti la predetta riforma pensionistica in presenza della disposizione che sterilizza gli effetti in termini di buonuscita/TFR non prevedendo l'anticipo dell'erogazione della stessa non si verificano a tale titolo maggiori oneri"*. Una penalizzazione inaccettabile che ricade ancora una volta sui dipendenti del settore pubblico e per i quali valgono le regole previdenziali previgenti alla Legge *Monti-Fornero* per quanto riguarda il collocamento forzato a riposo ma valgono invece i nuovi requisiti, innalzati dalla *Monti-Fornero*, solo ai fini della corresponsione di quello che è il diritto al proprio salario differito spettante.

#### Articolo 12, comma 87

Poichè gli organi istituzionali dell'Inpdap, cessati dalla carica ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 214/2012, non hanno provveduto al compimento di tutte le attività connesse alla formale adozione del bilancio di chiusura in tempo utile da consentire al CIV Inpdap di approvarlo, il D.L. n. 95/2012 prevede la nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP. La disposizione, come viene specificato nella relazione tecnica al Decreto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 12, comma 89

Viene qui prevista una proroga tecnica, fino al 31 ottobre 2012, del Comitato amministratore Fondo Pensione "residuale" FONDINPS - previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 – ai fini del perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso ai sensi della normativa vigente. Anche in questo caso la relazione tecnica al Decreto non rileva nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Articolo 13

L'articolo 13 del D.L. n. 95/2012 interviene per istituire l'IVARP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e sul Risparmio Previdenziale al quale sono attribuite le funzioni dell'ISVAP e della COVIP, enti di conseguenza soppressi. Il nuovo Ente viene inserito nell'ambito della governance della Banca d'Italia. Organi dell'IVARP saranno il Presidente, il Consiglio ed il Direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Il Presidente è il Direttore Generale della Banca d'Italia ed è il legale rappresentante dell'Istituto. Sono poi previsti due Consiglieri di elevata qualificazione professionale che andranno, da un lato, ad integrare il Direttorio di Banca d'Italia e dall'altro a comporre, insieme al Presidente, l'organo collegiale competente per l'amministrazione generale (il Consiglio).

Alla data di entrata in vigore del decreto sono pertanto decaduti gli organi di ISVAP e di COVIP con eccezione dei loro Presidenti che assumono la funzione di Commissari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi Enti fino all'approvazione – da parte del Direttorio della Banca d'Italia – dello Statuto del nuovo IVARP con conseguente entrata in vigore. A quella stessa data COVIP e ISVAP sono soppressi – e i Commissari di cui sopra decadono automaticamente dalle funzioni - e l'IVARP succede in tutte le funzioni, competenze, poteri e rapporti facenti capo agli organi soppressi.

Il decreto prevede poi il trasferimento, del personale a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), all'istituendo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).

Infine l'articolo 13, del decreto, riporta in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le competenze di vigilanza sulle casse privatizzate in parte trasferite alla COVIP dal D.L n. 98/2011.

**La soppressione della COVIP è una scelta profondamente sbagliata che priva il sistema di previdenza complementare di una vigilanza specifica e indipendente, capace di garantire regole comuni anche tra prodotti molto diversi tra loro.**

**L'apertura ad una libera concorrenza tra forme pensionistiche complementari collettive e individuali, operata dal d.lgs. n. 252/05, si basava proprio sull'assoggettamento di tutti i fondi - siano essi di derivazione contrattuale, bancaria o assicurativa - ad un'autorità terza rispetto alle autorità vigilanti i soggetti promotori (Isvap, Consob e Banca d'Italia) che avesse il compito di stabilire principi e criteri comuni, regolando il mercato ed assicurando la massima trasparenza e comparabilità delle offerte. Così da permettere al lavoratore una**

scelta veramente libera e consapevole circa il proprio futuro previdenziale, senza distorsioni o condizionamenti.

In questa direzione si è mossa in questi anni con efficacia la COVIP, introducendo elementi di grande novità che hanno contribuito alla crescita del sistema nel suo complesso. È il caso, tra gli altri, dell'Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) che oggi permette a tutti una lettura immediata dei costi impliciti ed espliciti applicati dai diversi Fondi Pensione. E' anche il caso degli Schemi di Statuto, Regolamento e Nota Informativa che hanno omogeneizzato e razionalizzato l'informativa agli iscritti, rendendola più chiara e superando le asimmetrie previgenti nei prospetti di diversa provenienza (Regolamento Emittenti Consob o Prospetti Isvap).

L'attività della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, oltre alla sua costante attività regolatoria e di indirizzo, ha poi costantemente favorito ed incoraggiato il sistema ad adottare *best practices* comuni, che eliminassero gli ostacoli alla libera adesione e circolazione tra forme, a vantaggio degli aderenti e dell'efficienza del secondo pilastro previdenziale.

Un lavoro di garanzia - quello svolto della COVIP - che è quindi stato fondamentale per lo sviluppo di un'offerta previdenziale che, pur nelle diversità, ha raggiunto criteri di efficacia, efficienza e trasparenza difficilmente riscontrabile in altri settori del nostro sistema economico e finanziario.

La decisione presa dal Governo mette ora in pericolo questo delicato equilibrio, proprio nel momento in cui c'era bisogno di interventi che rilanciassero la previdenza complementare e non la indebolissero. I sistemi previdenziali, pubblici e privati, per funzionare al meglio hanno bisogno di stabilità e certezze, di regole e norme del cui rispetto l'autorità di vigilanza è il primo garante.

L'accorpamento della COVIP con l'ISVAP - mettendo insieme forme previdenziali con prodotti assicurativi spesso concorrenti delle prime - non risponde a queste esigenze e rischia di ingenerare confusione e disorientamento *in primis* tra i soggetti vigilati ma anche tra gli stessi iscritti, producendo effetti dannosi sui livelli di adesione e sulla stessa credibilità dell'impianto. Minandone così potenzialità di sviluppo che - oltre alla primaria funzione previdenziale - potrebbero produrre ricadute positive sul tessuto economico, produttivo e finanziario del Paese.

## Articolo 22

Rispetto ai 65.000 lavoratori *esodati*, salvaguardati per effetto della Legge n. 214/2011 e della Legge n. 14/2012, viene qui estesa la salvaguardia (“*vale a dire consentire l’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011*”) ad un ulteriore contingente di lavoratori, nel limite numerico di altri **55.000** (aggiuntivi ai 65.000 lavoratori già salvaguardati dalla normativa), individuati nei seguenti termini:

a) (stima 40.000 soggetti) lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in sede governativa anteriormente al 31 dicembre 2011 e che maturino il diritto all’accesso al pensionamento, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ancorché alla predetta data del 4 dicembre 2011 ancora non risultino collocati in mobilità. Ai lavoratori in esame continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) (1.600 soggetti) ai lavoratori del settore finanziario (fondi di solidarietà);

c) (stima 7.400 soggetti) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

d) (stima 6.000 soggetti) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

**Si tratta di un primo positivo passo nella risoluzione della problematica nata in seguito alla Legge n. 214/2011 e che va nella direzione di un primo parziale riequilibrio del sistema previdenziale. Con i provvedimenti di dicembre si è fatta, d’altra parte, una gigantesca operazione di cassa sul sistema previdenziale italiano, prelevandovi ingenti risorse per coprire altre voci del bilancio che non si sono volute tagliare e lasciando nell’incertezza migliaia di**

**lavoratori che avevano sottoscritto accordi davanti al proprio datore di lavoro e davanti alle stesse istituzioni dello Stato. Bisogna quindi rimettere una parte di queste risorse nel sistema previdenziale per risolvere i problemi di questi lavoratori che non possono trovarsi, a causa di un'operazione iniqua, senza stipendio e senza pensione e verso i quali – per la credibilità stessa dello Stato - non può essere violato quel patto che hanno stretto con le istituzioni, cambiando le regole in corsa e disconoscendo quindi ogni impegno preso.**